



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Lavoro

Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 14240/2015 R.G. promossa da:

**B. B.** O (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELAZZA GIUSEPPE e PELAZZA MARGHERITA ELISA (PLZMGH78P52F205C) VIA F. MELZI D'ERIL, 38 20154 MILANO;  
con elezione di domicilio in VIA F. MELZI D'ERIL, 38 20154 MILANO presso e nello studio dell'avv. PELAZZA GIUSEPPE

ATTORE

**A. P.** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELAZZA GIUSEPPE e PELAZZA MARGHERITA ELISA (PLZMGH78P52F205C) VIA F. MELZI D'ERIL, 38 20154 MILANO;  
con elezione di domicilio in VIA F. MELZI D'ERIL, 38 20154 MILANO presso e nello studio dell'avv. PELAZZA GIUSEPPE

ATTORE

**B. R.** ) (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELAZZA GIUSEPPE e PELAZZA MARGHERITA ELISA (PLZMGH78P52F205C) VIA F. MELZI D'ERIL, 38 20154 MILANO;  
con elezione di domicilio in VIA F. MELZI D'ERIL, 38 20154 MILANO presso e nello studio dell'avv. PELAZZA GIUSEPPE

ATTORE

**H. E.** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELAZZA GIUSEPPE e PELAZZA MARGHERITA ELISA (PLZMGH78P52F205C) VIA F. MELZI D'ERIL, 38 20154 MILANO;  
con elezione di domicilio in VIA F. MELZI D'ERIL, 38 20154 MILANO presso e nello studio dell'avv. PELAZZA GIUSEPPE

ATTORE



**D. C.** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELAZZA GIUSEPPE e PELAZZA MARGHERITA ELISA (PLZMGH78P52F205C) VIA F. MELZI D'ERIL, 38 20154 MILANO; con elezione di domicilio in VIA F. MELZI D'ERIL, 38 20154 MILANO presso e nello studio dell'avv. PELAZZA GIUSEPPE

ATTORE

**S. L.** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELAZZA GIUSEPPE e PELAZZA MARGHERITA ELISA (PLZMGH78P52F205C) VIA F. MELZI D'ERIL, 38 20154 MILANO; con elezione di domicilio in VIA F. MELZI D'ERIL, 38 20154 MILANO presso e nello studio dell'avv. PELAZZA GIUSEPPE

ATTORE

**C. B.** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELAZZA GIUSEPPE e PELAZZA MARGHERITA ELISA (PLZMGH78P52F205C) VIA F. MELZI D'ERIL, 38 20154 MILANO; con elezione di domicilio in VIA F. MELZI D'ERIL, 38 20154 MILANO presso e nello studio dell'avv. PELAZZA GIUSEPPE

ATTORE

**M. T.** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELAZZA GIUSEPPE e PELAZZA MARGHERITA ELISA (PLZMGH78P52F205C) VIA F. MELZI D'ERIL, 38 20154 MILANO; con elezione di domicilio in VIA F. MELZI D'ERIL, 38 20154 MILANO presso e nello studio dell'avv. PELAZZA GIUSEPPE

ATTORE

contro:

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GOFFREDO TOMMASO MASSIMO , con elezione di domicilio in VIA LAMARMORA, 18 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. GOFFREDO TOMMASO MASSIMO

CONVENUTO

**OGGETTO:** riconoscimento dell'indennità di coordinamento Accordo Aziendale del 19.3.92.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 28.12.15, è stata chiamata in giudizio la SPA, per il riconoscimento dell'indennità di coordinamento di cui all'Accordo Aziendale del 19.3.92.

In particolare, i ricorrenti hanno dedotto come svolgerebbero le funzioni di *autista coordinatore di squadra*, dovendo garantire, in tale ruolo, lo svolgimento del servizio di raccolta affidato, dando le opportune indicazioni direttive alla squadra, composta da uno o più operatori.

Perciò, sarebbero responsabili delle attività di conduzione dell'automezzo, della correttezza dell'esecuzione del lavoro, nonché del mantenimento di una buona immagine nei confronti della cittadinanza, dovendo anche accertarsi del corretto funzionamento dell'automezzo e coordinare l'attività della squadra.

Ancora dovrebbero individuare le priorità nell'ambito del servizio e, in caso di anomalie, dovrebbero redigere il necessario rapportino. Infine dovrebbero vigilare affinché gli operatori della squadra rispettino le norme in tema di prevenzione e di igiene sul lavoro.

Per tali ragioni, hanno domandato l'indennità di cui all'Accordo Aziendale del 19.3.92, che sarebbe prevista per chi svolga tali incombenze di coordinatore di squadra, chiedendo le relative differenze retributive, con accessori e vittoria di spese.

Si è costituita, con articolata memoria difensiva, la SPA che ha contestato, in fatto e in diritto, le tesi di parte attorea.

In particolare, tale società ha sostenuto come l'indennità di coordinamento di cui all'Accordo Aziendale del 19.3.92 sarebbe stata prevista solo fino alla introduzione del C.C.N.L. 2003 e ciò in quanto il precedente C.C.N.L. del 1991 non avrebbe previsto lo svolgimento di attività di coordinamento per l'autista, mentre l'organizzazione interna della resistente avrebbe stabilito che tali dipendenti si occupassero anche del coordinamento di uno o più lavoratori.

Differentemente, poi, con il C.C.N.L. del 23/5/03, la classificazione del personale avrebbe previsto la possibilità del coordinamento per i lavoratori che svolgono attività di conduzione, cosicché, dopo tale data, in ragione di ciò, la SPA avrebbe statuito di non riconoscere più l'indennità di cui all'Accordo Aziendale del 19.3.92 a coloro ai quali fosse stata assegnata la mansione di *conducente di terzo livello*.

Tuttavia, la stessa avrebbe mantenuto, quale *condizione di miglior favore*, il medesimo emolumento a quei lavoratori che già lo avrebbero percepito prima del 2003, in quanto *nominati coordinatori prima* dell'entrata in vigore del nuovo C.C.N.L.



Peraltro, in alcuni casi, *per un mero errore*, la stessa indennità sarebbe stata riconosciuta anche a chi avesse acquisito le mansioni di conducente coordinatore *dopo* il maggio del 2003.

Inoltre, la SPA ha eccepito la prescrizione quinquennale, sostenendo la sussistenza presso la stessa della tutela reale, con decorrenza, quindi, anche in corso di rapporto.

In più, per le ragioni esposte, ha sostenuto la legittimità del proprio comportamento e la *desuetudine* dopo il maggio del 2003 del menzionato Accordo Aziendale del 19.3.92, che non sarebbe stato più applicato.

All'udienza ex art 420 cpc, tentata inutilmente la conciliazione, si è proceduto all'interrogatorio libero. Poi, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande proposte dalla parte attrice sono risultate fondate.

Occorre, dapprima, rammentare come l'Accordo Aziendale del 19.3.92 abbia previsto *una peculiare indennità* per coloro che svolgano le mansioni indicate nell'allegato 1 del medesimo, quali coordinatori di squadra e, in particolare, per coloro che abbiano la responsabilità di raggiungere gli obiettivi di produttività e di qualità fissati dal negozio stesso, che esercitino l'attività di guida, curando la correttezza del comportamento lavorativo e l'immagine della squadra, che si occupino di accertarsi all'inizio del servizio del corretto funzionamento del mezzo e della presenza di tutti i componenti della squadra, coordinando l'attività, che provvedano ad individuare le priorità in relazione alle situazioni e a segnalare tramite rapportino scritto eventuali richieste di particolari raccolte, ecc. (cfr. il relativo elenco di cui al doc. 1 res.).

Non è, poi, contestato in giudizio dalla convenuta che ciascun ricorrente, per le mansioni svolte e descritte nell'atto introduttivo del giudizio, rientri tra coloro che svolgano le incombenze così descritte.

È, invece, negato dalla SPA che l'Accordo Aziendale del 19.3.92 possa ancora applicarsi ai lavoratori *assunti dopo l'introduzione del C.C.N.L. 2003*, quali sono i ricorrenti.

Ciò, in quanto, è stato dedotto dalla resistente come il C.C.N.L. del 1991 in precedenza applicato non prevedesse, per *l'autista conduttore di automezzi*, l'attività di



coordinamento (cfr., in tal senso, il doc. 2 res.) e, *in ragione di ciò*, si era pervenuti alla stipulazione del menzionato Accordo Aziendale del 1992, volto a compensare le peculiari mansioni sopra descritte del coordinatore.

In particolare, in tale ottica, la convenuta ha poi argomentato come tale indennità di cui all'Accordo Aziendale del 19.3.92 *non avrebbe più avuto ragione di essere applicata* in virtù del nuovo C.C.N.L. del maggio 2003, che, per il terzo livello professionale, ha previsto, per i lavoratori che svolgono attività di conduzione di automezzi per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente "C", *anche la possibilità del coordinamento* degli altri lavoratori, già provvedendo, dunque, a retribuire tale responsabilità.

Potendosi dar atto di come quanto finora descritto circa le sedette modifiche alla contrattazione collettiva nazionale sia stato supportato dal lato documentale (cfr. doc. 1-3 res.), nel senso che, effettivamente, il C.C.N.L. del 2003 prevede la possibilità del coordinamento a differenza di quello del 1991, ciononostante non risulta persuasiva la tesi difensiva della SPA.

Infatti, è pacifico in causa che la società, *anche dopo tali innovazioni, ha continuato a far applicazione dell'indennità*, innanzitutto, per coloro che fossero stati assunti quali autisti prima del maggio del 2003, per quanto si sostenga nella memoria come si sarebbe, però, trattato, in realtà, unicamente di una *condizione di miglior favore* riconosciuta per l'anzianità, senza, però, in tal caso, produrre alcun documento a supporto del fatto che l'Accordo Aziendale del 19.3.92 non sarebbe più stato in vigore da 2003 e a sostegno del fatto che l'indennità sarebbe stata riconosciuta agli assunti in precedenza a titolo premiale o di miglior favore *in ragione della loro anzianità* e non, invece, ancora, piuttosto, *per le mansioni di coordinamento svolte*, secondo quella che, del resto, era la *ratio negoziale originaria* (pacifica in causa) della concessione dell'emolumento.

Non avendo assolto a tale onere della prova la convenuta, il comportamento posto in essere risulta, piuttosto, nel senso di un mantenimento in vigore dell'Accordo del 1992 in parola (insieme alla sua *ratio causale* originaria), non vedendosi come possa essere ritenuto passato in "*desuetudine*" un testo negoziale applicato a buona parte del personale.

Uguualmente, per una perdurante vigenza del menzionato accordo, si pone il riconoscimento delle indennità previste dallo stesso a ben 40 lavoratori assunti prima del maggio del 2003, ma che avevano *acquisito le mansioni di autista coordinatore dopo l'entrata in vigore del C.C.N.L. 2003* (cfr. il prospetto allegato al verbale di causa del 27/6/16), non avendo fornito alcuna prova documentale e nemmeno alcun *capitolo di prova*



*sufficientemente specifico* la convenuta per attestare come l'attribuzione di tale emolumento a costoro sarebbe, viceversa, dipeso da *un mero errore aziendale* (non proponendo nemmeno la resistente, per questi dipendenti, l'ottica premiale o di miglior favore, sostenuta, invece, come anticipato, per quelli che abbiano svolto il ruolo di autista coordinatore da periodo *antecedente* al maggio del 2003).

La perdurante applicazione del citato Accordo del 1992 a tutti questi lavoratori - senza che sia dimostrato in alcun modo un riconoscimento dell'indennità a titolo di premio o quale condizione di miglior favore, né l'errore aziendale nella compilazione delle buste paga - viene, in realtà, dunque, a confermare la vigenza del medesimo il periodo a giudizio (peraltro, *disdettato solo in corso di causa* con nota del 16/5/16: cfr. doc. 17 ric.), cosicché anche i ricorrenti possono ben trovare in quest'ultimo *una fonte di riferimento* per la verifica della correttezza degli emolumenti percepiti.

Anche, dal lato *dell'interpretazione teleologica*, d'altronde, non vi è chi non veda come il fatto che il C.C.N.L. del 2003 preveda come *"mera possibilità"* l'attribuzione del coordinamento all'autista, senza introdurre variazioni retributive, implichi certamente pure *la eventualità che, poi, la contrattazione aziendale possa venire a differenziare*, nell'ambito della figura professionale, le spettanze retributive destinate agli autisti che abbiano la responsabilità del coordinamento rispetto a quelli che non l'abbiano, *venendo una simile distinzione a corrispondere a criteri di ragionevolezza e proporzionalità*.

Certamente, del resto, appare pienamente ragionevole che a chi siano affidati un ruolo di coordinamento di una squadra di raccolta, nonché la responsabilità dell'automezzo, *spetti una maggiore retribuzione*, non potendosi così argomentare che, in seguito all'entrata in vigore del C.C.N.L. 2003, vi siano motivi per ritenere un'abrogazione implicita o una desuetudine dell'accordo aziendale in parola, né per sostenere che quest'ultimo fosse *condizionato, per volontà reciproca dei contraenti* (presupposizione: cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 5460 del 13/05/1993), alla *mancata inclusione* nella declaratoria del *contratto nazionale* delle mansioni di coordinamento, essendo piuttosto *evidente scopo* di tale atto di secondo livello quello di compensare dal lato economico chi svolgesse mansioni di coordinamento rispetto a chi non le svolgesse, con distinzione adeguata, non inclusa nemmeno nel C.C.N.L. 2003 (che, come anticipato, contempla la possibilità di coordinamento senza una diversificazione di retribuzione rispetto a chi non abbia tale compito nel terzo livello), trovando, perciò, pienamente logica la perdurante vigenza dell'Accordo Aziendale del 1992, che appare mantenere inalterata, dunque, la propria *ratio originaria*.



Sicché, il fatto che il nuovo contratto collettivo del 2003 abbia previsto la possibilità del coordinamento a differenza del precedente del 1991 che non considerava tale opzione, non implica di per sé un'abrogazione implicita dell'accordo aziendale del 1992, ben potendo quest'ultimo rimanere in vigore *per differenziare*, tra gli autisti, coloro che abbiano svolto le incombenze di cui all'allegato 1 della normativa aziendale in parola, come di fatto accaduto per buona parte dei lavoratori della resistente, come sopra osservato.

Pertanto, in conclusione, dovendosi ritenere ancora in vigore l'Accordo Aziendale del 19.3.92 per il periodo di causa e non essendovi ragioni per escludere i ricorrenti - che hanno svolto mansioni di autista coordinatore - dall'ambito dello stesso, occorre riconoscere ai medesimi l'indennità di coordinamento richiesta, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Per verificare l'eventuale prescrizione quinquennale, si deve, però, prendere atto dell'entrata in vigore dal 18/7/12 della legge n. 92/12 che ha modificato la tutela reale di cui all'articolo 18 SL, prescrivendo, al comma cinque di tale norma, delle ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, senza possibilità di reintegrazione, in modo analogo che nella tutela obbligatoria (seppur con importi risarcitori maggiori).

Sicché, si deve ritenere che da tale data i lavoratori, pur dipendenti da azienda sottoposta all'articolo 18 SL, potessero incorrere - per la durata della relazione lavorativa - nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità (cfr. C. cost. n. 63 del 1966 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, in tal modo, dell'articolo 2948, n. 3, cc, ma anche C. cost. sent. n. 143/69 e n. 174/72).

E, in tal senso, si rammenti come nella sentenza n. 174/72 della Corte costituzionale, ai fini della verifica dell'esistenza di quel *metus* che impedisce il decorso della prescrizione in corso di rapporto, venga a chiarire che "*una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare*".

In tale ottica, del resto, costituisce già orientamento giurisprudenziale quello per cui

"la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di "*metus*" del lavoratore" (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 23227 del 13/12/2004; Sentenza n. 20987 del 29/10/2004; Sentenza n. 11793 del 06/08/2002).



Così, considerato come ciascun ricorrente abbia richiesto una decorrenza dell'indennità in parola dalle date menzionate nel dispositivo, non risulta maturata alcuna prescrizione nel periodo quinquennale decorrente a ritroso dal 18.7.12, ossia nel termine di cinque anni *dall'entrata in vigore della menzionata legge n. 92 del 2012* (data da cui non decorre la prescrizione in costanza di rapporto), dovendosi così rigettare la relativa eccezione della convenuta, per pervenire alle conclusioni di cui al dispositivo.

Le spese di lite sono liquidate secondo il principio della soccombenza, la natura, il valore e la durata della causa, in € 3500, oltre 15% per spese forfetarie e oltre IVA, CPA.

### P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna la SPA a versare ai ricorrenti l'indennità di coordinatore di squadra, per l'importo di euro 42,18 mensili lordi, oltre rivalutazione e interessi delle singole scadenze al saldo, con le seguenti decorrenze per ciascun lavoratore:

- dal ottobre 2008;
- E dal dicembre 2009;
- maggio 2010,
- Dal maggio 2010;
- C dal novembre 2007;
- A al 8/4/14;
- QUARTO dal maggio 2010;
- dal 27/1/14.

Condanna la SPA a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 3500, oltre 15% per spese forfetarie e oltre IVA, CPA.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 29/06/2016

il Giudice

Dott. Nicola Di Leo

